

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## COMUNICATO

### **Modifiche al codice deontologico forense (18A02607) [GU Serie Generale n.86 del 13-04-2018](#)**

Il Consiglio nazionale forense,  
nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, ha  
deliberato:

di modificare l'art. 20 (Responsabilita' disciplinare) del  
Codice deontologico forense sopprimendo la formulazione vigente con  
quella che di seguito si riporta:

«1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di  
cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri  
e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia  
costituiscono illeciti disciplinari ex art. 51 comma 1 legge n.  
247/2012.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate  
ai titoli II, III, IV, V, VI del C.D., comportano l'applicazione  
delle sanzioni disciplinari ivi espressamente previste; ove non  
riconducibili comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari  
di cui agli articoli 52 lettera c e art. 53 legge n. 247/2012 da  
individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base  
dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico.»;

di modificare il comma 2 dell'art. 27 (Dovere di informazione)  
del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola  
«ipotizzabili», le seguenti: «; deve inoltre comunicare in forma  
scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la  
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra  
oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.»;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 (Dovere di informazione)  
del Codice deontologico forense aggiungendo dopo la parola  
«mediazione», le seguenti: «o di negoziazione assistita».

Viene dato mandato alla Commissione deontologica di predisporre  
la stesura definitiva del testo e agli Uffici di segreteria di  
avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art.  
35, comma 1, lettera d), della legge n. 247/12, nella consolidata  
modalita' telematica.

Il Consiglio nazionale forense,

nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, preso atto  
dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla propria  
delibera del 22 settembre 2017, ha deliberato:

di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice  
deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si  
riporta:

«Art. 20 - Responsabilita' disciplinare»

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai  
precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole  
di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono  
illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31  
dicembre 2012, n. 247.

2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice;

di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola «informare», l'inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: «L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.».

La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense e' pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.

«Art. 27 - Dovero di informazione»

Commi 1 e 2 invariati.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilita' di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Commi da 4 a 9 invariati.